

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 27 marzo 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

col Ministro delle finanze

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

e col Ministro del commercio con l'estero

(V. Stampato Camera n. 2219)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 gennaio 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 gennaio 1997*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge autorizza la ratifica dell'accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica italiana e il Governo della Bielorussia.

L'accordo definisce le condizioni per una più favorevole cooperazione tra Bielorussia e Italia volta alla promozione e protezione dei reciproci investimenti. Per investimento si deve intendere qualsiasi tipo di bene che una persona fisica o giuridica di un Paese investe nel territorio di un altro Paese. I beni possono essere mobili ed immobili ed essere costituiti da azioni, obbligazioni, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale e industriale, *know how*. Al fine di perseguire gli obiettivi di promozione e protezione degli investimenti, l'accordo definisce un insieme di garanzie a livello governativo.

In particolare è previsto che gli investitori non siano oggetto di misure discriminatorie o ingiustificate e sia consentito un giusto ed equo trattamento degli investimenti.

Sono inoltre definite le clausole di nazione più favorita nel senso che agli investimenti e ai proventi derivanti sono accordati trattamenti non meno favorevoli rispetto a quelli accordati a investitori nazionali o di un terzo paese.

È previsto inoltre, il risarcimento per danno o perdita a causa di conflitti o situazioni di emergenza, sempre con la clausola per cui la parte contraente riceverà un trattamento non meno favorevole rispetto a investitori nazionali o di un terzo paese.

È altresì definito l'impegno a non adottare misure limitanti diritti di proprietà, nè

nazionalizzazioni o espropri salvo casi di interesse nazionale a fronte dei quali alla parte contraente è riconosciuto un risarcimento giusto e immediato secondo l'effettivo valore di mercato dell'investimento. Si garantisce il libero trasferimento di guadagni e proventi derivanti da investimenti. I trasferimenti sono autorizzati in divisa convertibile.

Si prevede che in caso di eventuali controversie tra investitori e parte contraente sia considerata prioritaria la soluzione tramite consultazione amichevole tra le parti. In difetto l'investitore potrà eventualmente scegliere di dirimere le divergenze presso un tribunale locale o mediante arbitrato internazionale secondo specifica procedura definita nell'articolo 9.

Anche le controversie tra Governi dovranno essere composte per quanto possibile attraverso i canali diplomatici. Qualora non fosse possibile è prevista l'istituzione di un tribunale arbitrale secondo modalità definite nell'articolo 10.

Qualora tra le parti dovessero essere definite condizioni migliorative rispetto all'attuale accordo esse prevarranno rispetto alle clausole contenute nell'accordo stesso.

Il presente accordo non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si comprende come la sua ratifica potrà facilitare le attività dei nostri operatori economici in Bielorussia ed agevolare al tempo stesso un inserimento di questo paese nel contesto internazionale.

Si raccomanda pertanto la sollecita approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

11 marzo 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

11 marzo 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dello stesso Accordo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

